



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 settembre 2021 n.163

(Ratifica Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148 – Della fattura elettronica nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia - promulgato:

Visti l’articolo 38, comma 8 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 e l’articolo 64, comma 1, lettera b) della Legge 23 dicembre 2020 n.223;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 2 agosto 2021;

Visto l’emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 settembre 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n. 11 del 14 settembre 2021;

Visto l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l’articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148 così come modificato a seguito dell’emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DELLA FATTURA ELETTRONICA NELL’INTERSCAMBIO DI BENI E SERVIZI CON L’ITALIA

Art. 1

(Definizioni)

1 Ai fini del presente decreto delegato, valgono le seguenti definizioni:

- a) “Fattura elettronica”, un documento informatico recante la rappresentazione informatica di dati, fiscalmente e giuridicamente rilevanti;
- b) “Regolamento”, provvedimento normativo adottato dal Congresso di Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, contenente le regole tecniche e procedurali legalmente vincolanti per la formazione, l’emissione, la trasmissione, la ricezione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale della fattura elettronica;
- c) “XML”, eXtensible Markup Language, il linguaggio della fattura elettronica basato sull’utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati;

- d) “HUB SM”, apposita tecnologia hardware e software utilizzata dall’Ufficio Tributario ai fini della raccolta, smistamento e trasmissione delle fatture elettroniche agli operatori economici e alle Autorità competenti;
- e) “SdI”, Sistema d’Interscambio italiano, vale a dire la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano attraverso la quale avviene la trasmissione e lo scambio delle fatture elettroniche tra San Marino e l’Italia;
- f) “Funzione di HASH”, una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali la funzione generi impronte uguali;
- g) “Codice HASH”, l’impronta univoca generata dalla funzione di HASH.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato disciplina la fattura elettronica nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia.
2. Con riferimento ai soggetti sammarinesi le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano altresì allo Stato, agli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, agli Enti ed Associazioni senza scopo di lucro muniti di numero identificativo (coe) e si applicano altresì per la vendita a privati italiani di mezzi di trasporto nuovi.

Art. 3

(Definizione della fattura elettronica)

1. La fattura elettronica, relativa agli acquisti e alle cessioni di beni e prestazioni di servizi nell’interscambio con l’Italia, è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica mediante HUB SM all’Ufficio Tributario, che è l’Autorità competente alla raccolta telematica delle fatture elettroniche nella Repubblica di San Marino.
2. La fattura elettronica di cui al comma precedente è in formato XML, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 2 della Legge 20 luglio 2005 n. 115 e successive modifiche, la fattura elettronica deve essere conforme alle specifiche e regole tecniche stabilite con apposito regolamento.

Art. 4

(La fattura elettronica nell’interscambio con l’Italia)

1. La fattura in formato elettronico nell’ambito degli scambi commerciali con l’Italia è disciplinata dalle disposizioni normative specifiche in materia di cui al Decreto Delegato 5 agosto 2021 n. 147 e dall’apposito regolamento di cui al comma 2 dell’articolo 3.
2. L’operatore economico sammarinese, o suo delegato, deve presentare all’Ufficio Tributario le fatture elettroniche d’acquisto di beni e servizi connessi dall’Italia, messe a sua disposizione dall’HUB SM, nei termini di cui alla Legge 27 marzo 1987 n. 49 e sue successive disposizioni applicative, mediante compilazione ed invio all’Ufficio Tributario di apposito modulo in formato elettronico indicando per ogni acquisto il tipo merce, l’aliquota e l’imposta sulle importazioni.
3. L’operatore economico sammarinese deve presentare all’Ufficio Tributario, secondo le disposizioni e procedure di cui al comma 2, anche le eventuali fatture in formato elettronico relative a prestazioni di servizi emesse da operatori economici italiani e pervenute all’HUB SM tramite SdI.

4. L'operatore economico sammarinese deve emettere e trasmettere all'Ufficio Tributario le fatture elettroniche relativamente alle cessioni di beni verso l'Italia nei termini previsti dalle disposizioni di cui al Decreto 29 novembre 2004 n. 163 e sue successive modifiche, con trasmissione comprensiva dei dati rilevanti ai fini del rimborso dell'imposta sulle importazioni. Per ogni file elaborato relativo alle cessioni di beni verso l'Italia viene calcolato dall'HUB SM il corrispondente codice HASH che caratterizza univocamente il documento e che è memorizzato nel HUB SM assieme ai dati acquisiti dal file. La fattura elettronica scartata dall'HUB SM a seguito dei controlli eseguiti secondo le regole e principi previsti dal regolamento di cui al comma 1 si considera non emessa.

Art. 5

(Emissione e trasmissione della fattura elettronica per le prestazioni di conto lavoro e similari e di prestazione di servizi di cui alla Legge 23 ottobre 1991 n.131 verso l'Italia)

1. A far data dall'1 ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022, tramite apposita opzione, l'operatore economico sammarinese o suo delegato può predisporre, emettere e trasmettere all'Ufficio Tributario, ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali, di vidimazione e di presentazione previsti dalle normative vigenti, in alternativa al formato cartaceo, la fattura in formato elettronico di cui all'articolo 3 verso operatori economici italiani relativamente alle prestazioni di conto lavoro e similari e alle prestazioni di servizi di cui alla Legge 23 ottobre 1991 n.131. Le predette fatture non sono trasmesse al SdI e pertanto non vengono recapitate tramite tale canale al destinatario italiano.

2. Dall'1 luglio 2022, le fatture di cui al comma 1 devono essere emesse in formato elettronico qualora l'operatore economico sammarinese non ricada nell'esclusione di cui al comma 4, articolo 18 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147. I soggetti che hanno superato l'importo indicato nel comma 4 dell'articolo 18 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 o hanno effettuato apposita opzione sono tenuti ad utilizzare la fatturazione elettronica anche negli anni successivi.

3. Nel periodo transitorio dall'1 ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022 l'emissione in formato elettronico delle fatture di cui al comma 1 è obbligatoria qualora l'operatore economico sammarinese abbia optato per l'emissione delle fatture in formato elettronico nell'ambito dei rapporti di scambio di beni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana disciplinati dal Decreto Delegato 5 agosto 2021 n. 147.

4. Per ogni file elaborato relativo alle fatture elettroniche di cui al comma 1 viene calcolato dall'HUB SM il corrispondente codice HASH che caratterizza univocamente il documento e che è memorizzato nel HUB SM assieme ai dati acquisiti dal file. La fattura elettronica scartata dall'HUB SM a seguito dei controlli eseguiti secondo le regole e principi previsti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3 si considera non emessa.

Art. 6

(Note di variazione)

1. Alle note di variazione emesse o ricevute in formato elettronico nell'interscambio di beni e servizi di cui agli articoli precedenti si applicano le medesime disposizioni previste per le fatture elettroniche di cui al presente decreto e al Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 e le procedure e le regole tecniche previste con il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art.7

(Comunicazioni dell'Ufficio Tributario relative alle fatture elettroniche)

1. Le comunicazioni dell'Ufficio Tributario, relative alle fatture elettroniche attive e passive di cui ai precedenti articoli, indirizzate all'operatore economico sammarinese o soggetto delegato ove

nominato, sono trasmesse per via telematica al domicilio digitale, obbligatoriamente eletto ai sensi dell'art. 22 della Legge 31 ottobre 2018 n.137 e successive modifiche.

2. L'Ufficio Tributario non è responsabile per le errate compilazioni di qualunque informazione riportata nel file della fattura elettronica.

Art. 8

(Archiviazione e conservazione delle fatture elettroniche)

1. L'Ufficio Tributario non assolve all'attività di conservatore per conto terzi delle fatture elettroniche raccolte e lavorate ai sensi e secondo le disposizioni dei precedenti articoli ma mette comunque a disposizione degli operatori economici il servizio di consultazione e acquisizione delle stesse, accessibile mediante funzionalità resa disponibile in apposita area dell'HUB SM.

2. Le fatture elettroniche emesse e ricevute devono essere archiviate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della data della fattura.

3. La conservazione verrà disciplinata con apposito Regolamento. I conservatori dovranno altresì garantire all'Amministrazione fiscale l'accesso, anche da remoto, effettivo e tempestivo ai dati indipendentemente dallo Stato in cui sono conservati.

4. I termini di conservazione obbligatoria delle fatture elettroniche sono quelli previsti dal comma 1, articolo 100 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e sue successive modifiche.

Art. 9

(Disposizioni amministrative)

1. L'Ufficio Tributario può predisporre circolari contenenti specifiche indicazioni e istruzioni per l'applicazione delle superiori disposizioni.

Art. 10

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le presenti disposizioni producono effetti a partire dall'1 ottobre 2021.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

